

Codice A1817A

D.D. 8 ottobre 2015, n. 2565

Autorizzazione idraulica n. 58/15 per i lavori di manutenzione, pulizia e taglio vegetazione lungo il rio Val Faita (Lovich), rio Inferno e torrente Stronetta in comune di Gravellona Toce (VB). Richiedente: Comunita' Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona.

In data 29/01/2015 ns. prot. n. 5014/A18110 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania sede di Domodossola, la richiesta della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona per i lavori di manutenzione di cui all'oggetto, previsti nel programma 2009-2010 del fondi ATO di cui alla L.R. 13/97 - art. 8 comma 4.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Pierangelo Bianconi e Geom. Giovanna Pellanda – in base ai quali è previsto la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto definitivo delle opere è stato approvato dalla C.M. Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona con Determinazione del Responsabile del Servizio n°11 del 19/01/2015.

In data 18.02.2015, la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore III – Servizio Ambiente e Tutela Faunistica, ai sensi della L.R. n.37/2006 e s.m.i., ha comunicato che i corsi d'acqua ove sono previsti i lavori di manutenzione non sono oggetto di ripopolamento da parte del Servizio Provinciale competente.

In data 13.03.2015 prot. n° 14361/A18110, il Settore scrivente ha richiesto di rivedere la progettazione, per meglio definire il materiale soggetto ad asportazione dall'alveo del torrente Stronetta e soggetto al pagamento del canone di estrazione e aggiornando le relative sezioni di scavo.

In data 11.09.2015 Ns. prot. n. 46073/A1817A, la Comunità Montana ha trasmesso il progetto definitivo rivisitato in base alle indicazioni date e nuovamente approvato con Determinazione n° 215 dell' 08.09.2015 da parte del Responsabile del Servizio.

Il progetto rivisto prevede inoltre alcune opere di manutenzione con il consolidamento delle soglie e pavimentazione esistente anche lungo l'alveo del Rio Inferno e pertanto a seguito di richiesta del Settore scrivente, in data 01.10.2015 la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Servizio Ambiente e Tutela Faunistica, ai sensi della L.R. n.37/2006 e s.m.i., ha comunicato che anche tale corso d'acqua non è oggetto di ripopolamento da parte del Servizio Provinciale competente.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in oggetto, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 44/2002 e n. 21/2015;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37/2006 e s.m.i.;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la C.M. Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona a realizzare le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- per il materiale da disalveo, relativo agli scavi previsti sul torrente Stronetta e soggetti al pagamento del canone di estrazione, dovranno essere attivate le procedure previste dalla D.G.R. n. 44/2002 e dalla recente D.G.R. n. 21-1004 del 09.02.2015 e pertanto l'aggiudicazione dei lavori andrà fatta sulla base di una doppia offerta, in ribasso sui lavori e in aumento sul canone base demaniale del materiale litoide, pari a € 2,20/mc;
- I lavori di scavo dovranno essere effettuati nel rispetto del D.M. n.161 del 10 agosto 2012 e s.m.i. in merito alla disciplina delle terre e rocce da scavo;

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole